COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XCI.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 797

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina. (2670-B). (*Modificato dal Senato*) 797

PRESIDENTE 797, 798

CASONI 798

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 798

Votazione segreta:

PRESIDENTE 798

La seduta comincia alle 10,35.

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Stagno d'Alcontres.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina. (2670-B). (Modificato dal Senato).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina », già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dal 15 luglio 1952, e modificato dal Senato nella seduta del 18 novembre 1952.

Riferirò io stesso brevemente sulle due modifiche di carattere finanziario apportate dal Senato.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, l'articolo 6, nel testo originario, proposto dal Governo, stanziava 50 milioni all'anno, oltre i 100 milioni già previsti dalla legge 24 febbraio 1948, n. 114, per il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine.

La Camera elevò tale somma da 50 milioni a 200 milioni per 30 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52. E all'articolo 8, stabilì che, alla copertura per il 1951-52, si sarebbe fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo, mentre, per il 1952-53, l'onere doveva essere fronteggiato con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Senato ha modificato l'articolo 6 e l'articolo 8, in considerazione del fatto che il primo provvedimento di variazione allo stato di previsione del 1951-52 contiene la copertura solo per 50 milioni, come altrettanto dicasi per il capitolo 467 del bilancio in corso del

Ministero del tesoro. Ha, quindi, deliberato di limitare a 50 milioni, l'aumento per gli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53, oltre i 100 milioni già stanziati precedentemente, e di elevare l'aumento a 200 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1953-54, per trenta anni.

La IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera, in data odierna, ha sollevato alcune obiezioni circa il testo approvato dal Senato. Per meglio illustrare agli onorevoli colleghi l'aspetto finanziario del problema, ho pregato l'onorevole Casoni, relatore su questo provvedimento a tale Commissione, di esporre il pensiero della Commissione medesima.

CASONI. La proposta del Senato di aumentare di 50 milioni lo stanziamento a decorrere dall'esercizio 1951-52 trova un ostacolo insuperabile nel regolamento generale della contabilità dello Stato, in quanto, all'articolo 254, è stabilito che tutte le rimanenze di un esercizio debbono essere considerate economie delle quali non si può disporre oltre il termine dell'esercizio stesso. La questione è stata prima esaminata dalla nostra IV Sottocommissione che ha ritenuto, però, di doverne discutere in seduta plenaria, onde considerare se si poteva superare l'ostacolo, dato che i 50 milioni erano previsti dal primo provvedimento di variazione al bilancio 1951-1952. La Commissione finanze e tesoro non ha, peraltro, ritenuto possibile tale soluzione e ha proposto di far decorrere l'aumento di 50 milioni dall'esercizio finanziario 1952-53 e di elevare l'aumento stesso a 200 milioni dall'esercizio 1953-54, per trenta anni.

Ritengo che tale soluzione sia la più adeguata e la più sollecita.

GUI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non posso non tenere conto, sia pure con rammarico, delle osservazioni della Commissione finanze e tesoro. Debbo, però, chiedere all'onorevole Casoni se il salto di un anno nel finanziamento dei mutui può dar luogo ad inconvenienti.

Infatti, con l'articolo 1 di questo disegno di legge è stata prorogata una legge scaduta, e prevista, all'articolo 3, una disciplina transitoria per quegli atti che venissero compiuti nel periodo di vacanza della legge.

CASONI. Faccio osservare che il periodo di vacanza si verificherebbe unicamente per quanto riguarda l'aumento dello stanziamento.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno potuto rilevare, una difficoltà di carattere formale è risultata evidente dalla relazione dell'onorevole rappresentante della Commissione finanze e tesoro. A me sembra che, tutto considerato, convenga accogliere la proposta di tale Commissione. Proposta che si può, così, riassumere: fermi i 100 milioni già previsti dalla legge 24 febbraio 1948, si avrà un miglioramento con un ulteriore aumento di 50 milioni per l'esercizio in corso, per la quale somma è prevista la copertura nel bilancio del Tesoro; successivamente, cioè, dall'esercizio 1953-54, si avrà un ulteriore stanziamento di 150 milioni.

Onorevoli colleghi, con la proposta suggerita dalla Commissione finanze e tesoro, accettata anche dal rappresentante del Governo, il testo dell'articolo 6, modificato dal Senato, risulta così modificato:

« Lo stanziamento di lire 100 milioni, disposto con l'articolo 10, lettera *a*) del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è aumentato di lire 50 milioni all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53 e di ulteriori 150 milioni all'anno per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54, ad incremento del fondo per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui da contrarsi per la formazione di nuove piccole proprietà contadine ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Secondo la stessa proposta, anche l'articolo 8 viene modificato nel modo seguente:

« L'onere di 50 milioni derivante dall'applicazione del precedente articolo 6, per l'esercizio finanziario 1952-53 verrà fronteggiato con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina » (2670-B):

Presenti e votanti 39
Maggioranza 20
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 11

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino, Bellucci, Bolla, Bonomi, Calasso, Calcagno, Caramia, Cartia, Chiarini, Coppi Ilia, Corona Giacomo, Di Donato, Driussi, Ferraris, Fina, Fora, Gallo Elisabetta, Gatto, Germani, Gorini, Grammatico, Grifone, Helfer, Marabini, Marenghi, Matteotti Carlo, Miceli, Minella Angiola, Negri, Pino, Pugliese, Rivera, Scotti Alessandro, Sedati, Stella, Tommasi, Tonengo, Truzzi, Volgger.

È in congedo:

Stagno d'Alcontres.

La seduta termina alle 10,55.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI